

N. [redacted] Reg. Ord.

REPUBBLICA ITALIANA



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione III penale



- Dott. Francesca MARCELLI Presidente
- Dott. Piero GAMACCHIO Consigliere
- Dott. Patrizia RE Consigliere est.

O R D I N A N Z A

Sulla richiesta presentata da [redacted] tramite il difensore di fiducia, Avv. [redacted] in data 10 novembre 2017,

volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena ed il suo differimento, in attesa della definizione della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 L. 354/1975 descritta nell'istanza;

visto il parere negativo espresso dal Procuratore Generale,

premesso che:

- la pena complessivamente irrogata all'istante, in relazione ai reati di cui agli artt. 328, c1 c.p. 61 n 7 c.p., 323, 314 c.p., è di anni 4 di reclusione;
- la sentenza è stata posta in esecuzione con il provvedimento Siep del [redacted]

dato atto che:

- con d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con L. 21 febbraio 2014 n. 10, il legislatore ha elevato ad anni 4 il limite per l'affidamento di cui all'art 47 comma 3 bis Ord. Pen., senza tuttavia provvedere al formale adeguamento del disposto di cui all'art. 656 c.p.p.;
- ad oggi non è espressamente prevista la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena nei confronti di colui che, condannato ad una pena superiore ad anni 3, ma che non supera il limite di anni 4 di reclusione, ha la possibilità di chiedere ed ottenere una misura alternativa al carcere;

osserva quanto segue:

- è pacifico che il soggetto condannato ad una pena di anni 4 di reclusione, al pari di colui che deve scontare una pena, anche residua, di anni 3, può ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale per tutta la durata della pena;
- la disposizione dettata all'art. 47, comma 3 bis, prevede soltanto un periodo di osservazione, che deve precedere la presentazione della richiesta, di anni 1;
- il legislatore ha già dettato con la legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1 commi 82 e 85, la revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure

alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione sia fissato in ogni caso in quattro anni, dimostrando di non considerare la maggiore severità della pena come indice ostativo alla immediata sospensione della pena detentiva in carcere.

Ritiene il Collegio che detta disposizione, non possa ritenersi logicamente inconciliabile con la proposta interpretazione estensiva dell'art. 656 c.p.p., derivando il disallineamento tra le norme, da un mero ritardo nell'iter legislativo.

Né il dato letterale dell'art. 656, comma 5 c.p.p., che fa espressamente riferimento alla pena non superiore ad anni 3, ne preclude una interpretazione estensiva in senso favorevole al reo, in linea con i principi di legalità e di uguaglianza, non configurandosi la necessità di un'attività creatrice, ma di mero coordinamento con il sistema vigente, alla luce di chiare ed univoche disposizioni di legge.

E' questo il caso in esame, a seguito dell'emanazione del d.l. 146/2013, che ha elevato il limite massimo della pena per la presentazione della richiesta di affidamento al servizio sociale ad anni 4, e della legge delega n. 103/17 che, all'art. 85 lett. c) dispone in termini che non lasciano spazio ad alcun tipo di perplessità, la revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso in quattro anni.

Non dubita il Collegio che il termine "impone" e la locuzione "in ogni caso", utilizzati dal legislatore, rendano la norma suscettibile di immediata applicazione.

La Corte Costituzionale ha, invero, chiarito che la legge delega, sotto il profilo del contenuto, è un vero e proprio atto normativo, diretto a porre, con efficacia erga omnes, norme costitutive dell'ordinamento giuridico.... Norme che hanno struttura ed efficacia di criteri direttivi, ma che per ciò stesso non cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme legislative, tra le quali quelle di poter essere utilizzate, a fini interpretativi da qualsiasi organo o soggetto chiamato a dare applicazione alle leggi (Sentenza n. 224/1990).

La lettura del disposto dettato all'art 656 comma 5 c.p.p., in sintonia con i principi costituzionali, rende superflua e dunque inammissibile ogni questione di costituzionalità della disposizione in commento.

Non può d'altra parte dubitarsi che l'art 656 comma 5 c.p.p., abbia stabilito espressamente la sospensione d'ufficio dell'esecuzione delle condanne in caso di pene detentive non superiori a tre anni, in quanto emanato in relazione all'art 47 ord. pen., che all'epoca consentiva l'affidamento del condannato al servizio sociale soltanto quando la pena inflitta non superava i tre anni di reclusione.

Poiché il limite temporale è stato spostato a quattro anni di reclusione, sulla base di analoghi presupposti e per il raggiungimento dei medesimi obiettivi di deflazione e rieducazione sociale, deve escludersi il carattere vincolante del dato aritmetico, e quindi non necessario il sindacato della Corte costituzionale.

P.Q.M.

4

In accoglimento dell'istanza dichiara la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione SIEP [redacted] emesso nei confronti di [redacted]


dispone

- l'immediata liberazione del condannato, ove non detenuto per altra causa;
- la trasmissione della presente ordinanza al Tribunale di Sorveglianza in sede, per quanto di competenza in relazione all'istanza di affidamento

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Milano, 4 dicembre 2017

Il Consigliere est.
Dr. Patrizia Re



Il Consigliere
Dr. Pietro Gamacchio



il Presidente
Dr. Francesca Marcelli



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato nella Cancelleria
della 3ª sezione penale
Ore 16,10
Oggi, 11 DIC 2017
IL CANCELLIERE
Vincenzina GENNA